

# **Esoneri giovani e donne, novità procedurali e il nuovo sistema sanzionatorio**

***Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56***



**Milano 14 aprile 2025**

***Vittoria Maria Sidari (DCE)***

## DISPOSIZIONI NORMATIVE E AMMINISTRATIVE

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»

***Art. 30 Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo***

**Circolare n. 90 del 04 OTTOBRE 2024**

**Decreto-legge  
n. 2 marzo 2024  
n. 19**

**Decreto- legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" (G.U. 30 aprile 2024 n. 100)**



### **Articolo 30**

**«Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo»,**

Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare.

**dal 1° settembre 2024**

- E' modificato l'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;**
- Sono introdotte nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS;**
- E' rafforzata l'attività di accertamento e di controllo dell'INPS.**

## Natura giuridica delle sanzioni civili

### **Sotto il profilo normativo, le somme aggiuntive:**

- **appartengono alla categoria delle sanzioni civili in quanto hanno la funzione di rafforzare l'obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato\* all'ente previdenziale;**
- **vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi;**
- **consistono in una somma, predeterminata ex lege, il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di contribuzione e quindi son trasmissibili agli eredi;**
- **rimangono funzionalmente connesse all'omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi previdenziali e quindi gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento a tali crediti, si estendono, automaticamente, anche al credito per sanzioni civili.**

*ex multis, Cassazione Sezioni Unite sentenza 13 marzo 2015, n. 5076*

\* si prescinde dalla considerazione del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore come avviene nelle sanzioni amministrative.

### **Regime ordinario**

Mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge, per ogni giorno di ritardo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza legale fino a quello dell'effettivo pagamento

**TUR \* pari al 2,65% (dal 12 marzo 2025)  
maggiorato di 5,5 punti in ragione d'anno**

### **Regime agevolato dal 1° settembre 2024**

- pagamento ENTRO 120 GIORNI dalla scadenza di legge:
- in un'unica soluzione
- spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori

**TUR pari al 2,65% (dal 12 marzo 2025)**

la sanzione non può superare il 40% dell'importo dei contributi dovuti. Oltre il tetto, si applica il comma 9 dell'art. 116

**Testo vigente fino al 31 agosto 2024 vs Riformulazione vigente dal 1° settembre 2024**

In caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, ~~ciò nel caso in cui il datore di lavoro,~~ **poste in essere** con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi ~~occulta~~ mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate **o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo,** al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

### **Regime ordinario**

Mancato pagamento dei contributi o premi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero da parte dei soggetti contribuenti che, per legge, sono tenuti a tale adempimento, quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi dovuti mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, di retribuzioni erogate o di redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo.

**30% in ragione d'anno fino a un massimo del 60% dell'importo dei contributi non corrisposti alle scadenze di legge \***

### **Regime agevolato dal 1° settembre 2024**

In caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente **ENTRO 12 MESI** dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e premi e prima di contestazioni da parte degli enti impositori **RETROCESSIONE ALLA MISURA DEL REGIME DI OMISSIONE CONTRIBUTIVA**

Pagamento in unica soluzione **ENTRO 30 GIORNI DALLA DENUNCIA SPONTANEA:**  
**TUR pari al al 2,65% (dal 12 marzo 2025) maggiorato di 5,5 punti.**

Pagamento in unica soluzione **ENTRO 90 GIORNI DALLA DENUNCIA SPONTANEA:**  
**TUR pari al al 2,65% (dal 12 marzo 2025) maggiorato di 7,5 punti.**

\* Oltre il tetto, si applica il comma 9 dell'art. 116

**Regime agevolato dal 1° settembre 2024**

In caso di denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente **ENTRO 12 MESI** dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e premi e prima di contestazioni da parte degli enti impositori

Domanda di rateazione **ENTRO 30 GIORNI DALLA  
DENUNCIA SPONTANEA:**

**TUR pari al al 2,65% (dal 12 marzo 2025)  
maggiorato di 5,5 punti.**

Domanda di rateazione **ENTRO 90 GIORNI DALLA  
DENUNCIA SPONTANEA:**

**TUR pari al al 2,65% (dal 12 marzo 2025)  
maggiorato di 7,5 punti.**

**Condizioni:**

- **versamento della prima rata.**
- **regolare pagamento delle rate successive accordate nella esatta misura e entro le scadenze comunicate**

**Il mancato rispetto delle condizioni comporta l'applicazione della sanzione per evasione sulla rateazione accordata**

**Regime agevolato dal 1°settembre 2024**

**Nei casi in cui la contribuzione dovuta sia rilevata  
d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di  
verifiche ispettive**

Pagamento in unica soluzione **ENTRO 30 GIORNI  
DALLA NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE:  
RIDUZIONE DEL 50% DELLE SANZIONI PER  
OMISSIONE** pari al TUR (2,65% dal 12 marzo 2025)  
maggiorato di 5,5 punti.

Pagamento in unica soluzione **30 GIORNI DALLA  
NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE: RIDUZIONE DEL  
50% DELLE SANZIONI PER EVASIONE** pari al 30% in  
ragione d'anno fino a un massimo del 60%  
dell'importo dei contributi

**Regime agevolato dal 1° settembre 2024**

**Nei casi in cui la contribuzione dovuta sia rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive,**

**Domanda di rateazione ENTRO 30 GIORNI  
NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE:  
RIDUZIONE DEL 50% DELLE SANZIONI PER  
OMISSIONE - TUR pari al al 2,65% (dal 12 marzo  
2025) maggiorato di 5,5 punti.**

**Domanda di rateazione ENTRO 30 GIORNI DALLA  
NOTIFICA DELLA CONTESTAZIONE:  
RIDUZIONE DEL 50% DELLE SANZIONI PER  
EVASIONE - pari al 30% in ragione d'anno fino a un  
massimo del 60% dell'importo dei contributi**

**Condizioni:**

- **versamento della prima rata.**
- **regolare pagamento delle rate successive accordate nella esatta misura e entro le scadenze comunicate**

**Il mancato rispetto delle condizioni comporta l'applicazione della sanzione nella misura piena dell'omissione o dell'evasione sulla rateazione accordata**

**dal 1° settembre 2024**

Disposizioni che disciplinano l'attività dell'INPS tesa a promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, e favoriscono "nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili [...]".

### **Inps**

Invia al contribuente, ovvero al suo intermediario, comunicazioni di invito alla compliance e alla correzione spontanea di irregolarità commesse, con il fine di semplificare e stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili.

### **Contribuente**

può segnalare eventuali fatti, elementi e circostanze non conosciuti dall'INPS.

Dalle interlocuzione possono emergere inadempimenti contributivi rispetto ai quali si prevedono specifiche sanzioni e percorsi di regolarizzazione.

**dal 1° settembre 2024**

L'individuazione dei criteri e delle modalità con cui gli elementi e le informazioni sono messi a disposizione del contribuente è determinata dall'Istituto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione soggetta ad approvazione da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali.

Il Consiglio di amministrazione dell'Inps ha adottato la deliberazione n. 67 del 24 luglio 2024 che è stata approvata dal MLPS prot. n. 0020327 del 20 settembre 2024.

**Regime agevolato**

**Regolarizzazione e pagamento con le modalità e nei termini definiti con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto**

**Omissione**

**TUR al 2,65% (dal 12 marzo 2025) \***

**Evasione**

**TUR pari al 2,65% (dal 12 marzo 2025) maggiorato di 5,5 punti\***

**In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS notificherà al contribuente l'importo della contribuzione omessa, con l'applicazione delle sanzioni civili ordinarie in ragione d'anno previste per l'ipotesi di omissione o evasione**

**Regime agevolato dal 1° settembre 2024**

**Regolarizzazione e pagamento con le modalità e nei termini definiti con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto**

**Domanda di rateazione – omissione**

**TUR pari al al 2,65% (dal 12 marzo 2025)**

**Domanda di rateazione - evasione**

**TUR pari al al 2,65% (dal 12 marzo 2025)  
maggiorato di 5,5 punti.**

**Condizioni:**

- **versamento della prima rata.**
- **regolare pagamento delle rate successive accordate nella esatta misura e entro le scadenze comunicate**

**Il mancato rispetto delle condizioni comporta l'applicazione della sanzione per evasione sulla rateazione accordata**

**Rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio**

**art. 30, co. da 10 a 14, del decreto-legge n.19/2024.**



**dal 1° settembre 2024**

Le attività di controllo e di addebito dei contributi previdenziali, possano fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto o di altre pubbliche Amministrazioni, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni non dovuti. Tale potere non pregiudica l'eventuale ulteriore accertamento ispettivo.

**Prima di determinare gli addebiti**

Il contribuente può essere invitato a comparire di persona (o tramite un suo rappresentante), con atto motivato e in relazione a qualsiasi informazione che abbia rilevanza ai fini dell'accertamento, per fornire dati e notizie, a esibire o trasmettere atti e documenti, alla compilazione e sottoscrizione di questionari di carattere specifico ovvero ogni altro soggetto che abbia intrattenuto rapporti specifici con il contribuente a esibire o trasmettere atti o documenti, a fornire i relativi chiarimenti, a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'Istituto.

**Il termine per l'adempimento, dalla data di notifica dell'invito/richiesta, non può essere inferiore a 15 giorni.**

**Rafforzamento del potere di controllo e accertamento d'ufficio**

**art. 30, co. co. da 10 a 14, del decreto-legge n.19/2024**



## **Regime agevolato dal 1° settembre 2024**

**l'INPS può formare avviso di accertamento da notificare al contribuente, all'esito della verifica.**

**Nel caso di integrale pagamento della contribuzione dovuta entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso**

**Applicazione del regime agevolato di cui alla lettera b-bis) dell'art. 116 della legge n. 388/2000 introdotto dall'art. 30, co. 1, lett. c) del decreto-legge n. 19/2024, che prevede l'abbattimento del 50% dell'importo delle sanzioni calcolate nella misura prevista per l'omissione o l'evasione.**

**Nell'eventuale giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito, la mancata comparizione all'invito ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti al contribuente o altro soggetto costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.**

**Interessi di mora**  
**art. 116, comma 9, legge n. 388/200**

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili previsto nelle misure del 40 per cento e del 60 per cento dei contributi dovuti, rispettivamente in caso di omissione o evasione, per ogni giorno di ulteriore ritardo nel pagamento, in ragione d'anno, maturano interessi nella misura degli interessi di mora.

Per conoscere il tasso vigente per il calcolo degli interessi di mora si deve fare riferimento alla determinazione periodica del direttore dell'Agenzia delle Entrate (attualmente pari al 2,68%)

**Omissioni derivanti da incertezze  
connesse a contrastanti orientamenti  
giurisprudenziali o amministrativi**

**Art. 116, comma 10,  
legge n. 388/2000  
dal 1° settembre 2024**

In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 c.c.\*, a condizione che il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

Fino al 31 agosto 2024 la misura della sanzione era pari a quella prevista per l'omissione (TUR maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge oltre interessi di mora superato tale limite.

\* Dal 1° gennaio 2025 la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 c.c. è stata fissata al 2% in ragione d'anno (DM MEF 10 dicembre 2024)

## Omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi

Art. 116, comma 15,  
legge n. 388/2000  
dal 1° settembre 2024

Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, in caso di:

a) ~~nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;~~

b) ~~per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale **per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi** che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. **e che rendono probabile l'insolvenza.**~~

**Riduzione delle sanzioni dal 1° settembre 2024**

**Durata 12 mesi**

Crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale

Situazioni di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza,

**Condizioni oggettive**

Qualunque provvedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario

Rinvio alla definizione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, CCII secondo cui la crisi identifica uno stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.  
La crisi non è subordinata all'accertamento dell'INL dell'assenza di cause imputabili all'azienda.

**Esclusione in caso di proposta di pagamento parziale in caso di ricorso ad uno degli istituti regolati dal CCII**

## Salvaguardia, esclusioni e strumenti di supporto

- Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 30 del decreto-legge n. 19/2024 (comma 4).
- Le pubbliche Amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riguardo alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute alla Gestione dipendenti pubblici per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2019 e alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovute dalle medesime pubbliche Amministrazioni alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 116 della legge n.388/2000, non si applicano fino al 31 dicembre 2024.
- Tra le iniziative volte all'individuazione di nuovi servizi che si pongono l'obiettivo di contribuire alla semplificazione della *customer journey* per il soggetto contribuente, sono stati progettati e realizzati, nell'ambito dei progetti PNRR, appositi servizi interattivi che, in funzione dell'attivazione dei processi di regolarizzazione dei debiti contributivi maturati nei confronti dell'Istituto, possono orientare scelte consapevoli. (Messaggio numero 4718 del 29-12-2023).

simulatore

[Home](#) / [Imprese e Liberi Professionisti](#) / [Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento](#)

# Simulatori: calcolo sanzioni civili e piano di ammortamento

 [Aggiungi ai preferiti](#)

Come fare per calcolare le sanzioni dovute per omesso o ritardato versamento di contributi e il piano di ammortamento?

# simulatore

## Procedi con il calcolo delle sanzioni

Di seguito potrai compilare o selezionare i dati richiesti per poter procedere con il calcolo  
I campi contrassegnati con (\*) sono obbligatori

Gestione\*

 ^

- Seleziona ✓
- Aziende con dipendenti
- Gestione separata - committenti

Stato giuridico\*

 v

Data fine calcolo\*

 

Periodo di competenza

# simulatore

## Procedi con il calcolo delle sanzioni

Di seguito potrai compilare o selezionare i dati richiesti per poter procedere con il calcolo

I campi contrassegnati con (\*) sono obbligatori

Gestione\*

 

Stato giuridico\*

 

Data fine calcolo\*

 

Origine\*

 

Data di notifica\*

 

Tipologia Atto accertamento/Verbale\*

**Aggiungi credito**

Periodo di competenza

Importo dovuto\*

Data presentazione denuncia\*

 

Mese\*

 

Anno\*

 

Totale versamenti inseriti

0

Totale importo versamenti

0

**Inserisci versamento**

## Dettaglio sanzioni - Regime ordinario/agevolato calcolato sulla base dei dati inseriti

Tipo sanzione	Normativa regime sanzionatorio	Numero giorni	Importo contributo dovuto/versato	Importo sanzione	Tasso applicato
Evasione	L. 388/2000 art. 116 c. 8 lett. b, primo periodo - POST D.L.19/2024	628	€ 1.000,00	€ 516,16	30,00 %

## Dettaglio sanzioni - Regime Agevolato - Pagamento totale del contributo entro il 01/12/2024

Tipo sanzione	Normativa regime sanzionatorio	Numero giorni	Importo contributo dovuto/versato	Importo sanzione	Tasso applicato
Accertamenti d'ufficio o verifiche ispettive	L. 388/2000 art. 116 c. 8, lett. b-bis) - POST D.L.19/2024	654	€ 1.000,00	€ 268,77	30,00 %

GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE E L'INTERESSE



Milano 14 aprile 2025